

# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

\*\*\*

## Settore Ambiente - Servizi

### ORDINANZA n. 2826 del 16/05/2013

### OGGETTO: LIMITAZIONI UTILIZZO DEIEZIONI ANIMALI E FERTILIZZANTI DI ORIGINE ORGANICA NEL TERRITORIO COMUNALE.

#### IL SINDACO

PREMESSO che l'utilizzo dei suddetti materiali deve essere utile alla produzione agricola e non un mezzo di smaltimento

CONSIDERATO che negli ultimi tempi, oltre alle problematiche connesse alle emissioni odorigene, si è registrato un notevole incremento della presenza di insetti di vario tipo nel territorio comunale, tale da arrecare disagi alla popolazione e che una tale presenza così consistente, possa provocare problemi igienico – sanitari per la cittadinanza;

VISTO la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 07/08/2006 n. 2495 "recepimento del D.M. 07/04/2006, Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

RITENUTO di dover regolamentare compitamente su tutto il territorio comunale le operazioni di spargere e utilizzo agricolo di liquami, deiezioni animali in genere e fertilizzanti di origine organica (compost) a tutela dell'ambiente, delle acque e della salute dei cittadini;

VISTO l'articolo 50 comma 5° del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la legge nr 833/1978 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in cui il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

#### **FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO**

Con deliberazione di G.R.V. n. 2495 del 07.08.2006, la Regione Veneto ha di fatto recepito i contenuti e le disposizioni del D.M. 07.04.2006 inerente i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale per lo spargere degli effluenti e delle acque reflue degli allevamenti;

Con deliberazione di G.R.V. n. 2439 del 07.08.2007, venivano approvati i criteri tecnici applicativi e la modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spargere e dei piani di utilizzazione agronomica (P.U.A.) degli effluenti di allevamento alle competenti autorità (Provincia);

#### **ORDINA**

**A TUTTI I TITOLARI E GESTORI DI ALLEVAMENTI ANIMALI DI QUALSIASI NATURA, E AI PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI TERRENI AGRICOLI, DI UTILIZZARE GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, PER LA CONCIMAZIONE DEI TERRENI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO, SEGUENDO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:**

- è vietato lo spargimento di qualunque tipo di effluvi provenienti da allevamenti zootecnici( palabili e non) sui terreni agricoli del territorio comunale nelle giornate di Sabato e Domenica;
- dal 1 luglio al 31 agosto è vietato lo spargimento di pollina proveniente da allevamenti avicoli;
- nei periodi consentiti lo spargimento di letame bovino, pollina e liquami provenienti da allevamenti zootecnici è permesso dalle ore 8,00 alle ore 18,00. Il successivo interrimento tramite aratura, dovrà avvenire entro le 24 successive allo spandimento;
- dal 15 dicembre al 15 febbraio è fatto divieto in tutto il territorio comunale spargere liquami sui terreni agricoli;
- è fatto divieto assoluto di praticare la fertirrigazione con effluenti zootecnici;
- Nelle porzioni di terreni limitrofi alle abitazioni (100 mt.), lo spargimento, nel periodo Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, dovrà essere effettuato nelle ore più fresche della giornata: dalle ore 05.00 alle ore 12.00 con interro contestuale, iniziando dai terreni limitrofi a case e/o centri abitati;

Tutti gli spargere dovranno rispettare:

# COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO

Provincia di Verona

\*\*\*

## Settore Ambiente - Servizi

- una fascia di 5 mt. dall'arginatura di scoli o corsi d'acqua e strade;
- una fascia di 20 mt. da case ed edifici;
- dovranno essere evitati ruscellamenti o impaludamenti e adottati tutti gli accorgimenti possibili per limitare la propagazione di odori molesti;

Gli accumuli temporanei sul campo sono ammesse alle seguenti condizioni:

1. E' consentito l'accumulo di materiali per il tempo necessario a loro spargimento; tali accumuli dovranno essere effettuati lontani da scoli o canali almeno 20 metri, da abitazioni e/o edifici almeno 100 metri e su terreni prossimi a quelli destinati a riceverli;
2. Al fine di evitare, la propagazione degli odori, forme di impaludamento, inquinamento di terreni ed acque e la proliferazione di mosche e insetti, i cumuli dovranno essere coperti con teli;

Il trasporto del materiale atto allo spargere, al fine evitare immissione di odori molesti, nel territorio di competenza del Comune di Valeggio s/M, dovrà avvenire negli orari previsti per lo spargimento e comunque, vista l'esistenza di un percorso alternativo, evitando l'attraversamento del CENTRO ABITATO; in caso di imbrattamento della sede stradale si dovrà IMMEDIATAMENTE procedere alla pulizia della stessa ai sensi dell'art. 15 del N.C.d.S.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altro provvedimento in materia.

E' ammesso, contro la presente ordinanza, ricorso al T.A.R. ( legge 07.12.1971 n. 1034) nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta pubblicazione ( D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Per eventuali violazioni al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, si procederà ai sensi di legge e precisamente con l'applicazione di sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'art 133 comma 5 del D lgs 3 aprile 2006 n. 152 " Norme in materia ambientale" da un minimo di € 600,00 ad un massimo di € 6.000,00. In assenza di apposita sanzione prevista ai sensi del D.lgs 152/2006 la sanzione va da un minimo di 103,29 ad un massimo di € 1.032,91 con applicazione dei criteri di cui all'art 16 della legge 24.11.1981 n. 689.

Il Corpo di Polizia Municipale, il competente Servizio del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n. 22 e l'ARPAV, di concerto fra loro, sono incaricati della vigilanza sulla corretta applicazione della presente ordinanza.

### DISPONE

l'invio di copia della presente a;

- Provincia di Verona – settore ecologia
- Stazione dei Carabinieri di Valeggio sul Mincio
- Arpav – Dipartimento provinciale di Verona
- Associazione di categoria degli allevatori ed agricoltori
- ULSS 22 – Servizio Veterinario
- ULSS 22 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica



IL SINDACO  
TOSONI ANGELO